

ETS – ad efficacia condizionata al termine di cui all'articolo 104 co. 2 del D.lgs. n. 117/2017

AIPaSiM - ETS

Statuto

Denominazione - Sede - Oggetto e Durata

Articolo 1 - Denominazione

1.1 È costituita una associazione denominata “**Associazione Italiana Pazienti con Sindrome Mielodisplastica ETS**” o in forma abbreviata “**AIPaSiM ETS**” che assume la qualifica di **ente del terzo settore**, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito il “*Codice*”) nonché, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile ed alle relative disposizioni di attuazione.

1.2 L'Associazione nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione utilizzerà la locuzione “**Ente del terzo settore**” ovvero l'acronimo “**ETS**”.

Articolo 2 – Sede

2.1 L'associazione ha sede a Milano e intende operare su tutto il territorio nazionale; con deliberazione del consiglio direttivo possono essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

2.2 Lo spostamento della sede all'interno del comune non costituisce variazione dell'atto costitutivo ed è deliberata dal *Consiglio direttivo*.

Articolo 3 - Oggetto e scopi

3.1 L'associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 comma 1 del *Codice* in particolare operando nel contesto della beneficenza, dell'assistenza sociale, dell'istruzione, della formazione, della tutela dei diritti civili.

3.2 L'associazione intende, in particolare, perseguire le proprie finalità tramite:

- a) l'aggregazione dei pazienti affetti da sindrome mielodisplastica al fine di fornire, agli stessi pazienti e alle loro famiglie, strumenti e servizi informativi, educazionali, culturali e di supporto effettivo, finalizzati al miglioramento generale della gestione del proprio stato di salute;
- b) la promozione di attività ed iniziative rivolte al miglioramento della qualità di vita dei pazienti affetti dalla mielodisplasia anche attraverso la diffusione di informazioni e notizie che accrescano la conoscenza in tema di casi clinici, pratiche mediche avanzate e testimonianze di medici e pazienti. Tale finalità potrà altresì essere perseguita attraverso la rappresentanza degli interessi degli associati presso le autorità pubbliche di riferimento, presso i soggetti privati e i centri di ricerca;
- c) la promozione di attività e iniziative finalizzate al riconoscimento ed alla tutela anche normativa del ruolo di coloro i quali assistono gratuitamente i pazienti, anche attraverso la rappresentanza dei loro interessi presso enti pubblici e privati;
- d) la promozione e il supporto alla ricerca scientifica nella più ampia accezione del termine nonché la raccolta dei fondi finalizzata a questo scopo, da destinare a enti di ricerca o fondazioni che la svolgono direttamente;
- e) la collaborazione con altre associazioni o enti presenti in Italia ed all'estero ed aventi scopi analoghi.

3.3 Per il raggiungimento delle proprie finalità l'associazione potrà inoltre:

- a) stipulare ogni opportuno atto, contratto o negozio, anche per il finanziamento e l'attuazione delle operazioni deliberate, tra cui, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi dell'associazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, compratrice o comunque posseduti;
- c) partecipare in associazioni, enti ed istituzioni pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione degli scopi istituzionali. L'associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

3.4 L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del *Codice*, nonché svolgere le attività di raccolta fondi ai sensi dell'articolo 7 del *Codice*.

Articolo 4 - Durata

4.1 L'associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

4.2 L'associazione potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli associati e secondo quanto previsto dal presente statuto.

Associati

Articolo 5 - Natura di associato

5.1 Possono diventare associati tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni ed enti che condividono gli scopi dell'associazione.

5.2 Sono riconosciute associate tutte le persone fisiche e giuridiche che, previa domanda motivata, vengono ammesse dal *consiglio direttivo*.

5.3 Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

5.4 È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 6 - Doveri dell'associato

6.1 L'iscrizione all'associazione deve essere fatta mediante apposita domanda scritta, indirizzata alla segreteria, contenente la volontà di far parte dell'Associazione.

6.2 In caso di accoglimento della domanda, la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

6.3 Tutti gli Associati sono tenuti al versamento della eventuale quota associativa annuale, la cui misura è stabilita, annualmente, dall'assemblea generale su proposta del consiglio direttivo. Per effetto dell'avvenuta iscrizione, l'associato resta impegnato, ad ogni effetto di legge, per la durata dell'anno solare, ovvero fino al 31 (trentuno) dicembre. L'iscrizione s'intende rinnovata di anno in anno, agli effetti di cui sopra, se l'associato non invia alla segreteria, entro il mese di novembre, la propria intenzione di non far più parte dell'associazione. Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

6.4 È dovere preciso dell'associato rispettare e far rispettare le norme del presente statuto e del regolamento generale.

6.5 La qualifica di associato impegna l'associato all'accettazione dello statuto, dei regolamenti, delle norme, degli accordi di qualsiasi natura e specie, e in genere di qualunque deliberazione che, presa in conformità alla legge ed al presente statuto, sia legittimamente stipulata, assunta ovvero adottata dagli organi dell'associazione.

Articolo 7 - Perdita della qualità di associato

7.1 La qualità di associato si perde:

- per decesso;
- per dimissioni volontarie;
- per esclusione.

7.2 L'esclusione è deliberata dal consiglio direttivo con delibera motivata:

- per la mora superiore a due anni di pagamento della quota associativa;
- per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con l'oggetto sociale dell'associazione, ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie o dei regolamenti o alle delibere assembleari o del consiglio direttivo;

7.3 Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale entro sessanta giorni da tale comunicazione, potrà ricorrere contro il provvedimento al collegio dei probiviri secondo quanto disposto dall'art. 14 del presente Statuto, fatto salvo l'eventuale ricorso all'Autorità giudiziaria.

Articolo 8 - Diritti dell'associato

8.1 Ogni associato, qualunque sia la propria qualifica, ha diritto ad 1 (uno) voto e lo esercita, in seno all'assemblea, personalmente.

8.2 Gli associati sono al tempo stesso elettori ed eleggibili.

Organi dell'associazione

Articolo 9 - Definizione degli organi

9.1 Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea generale degli associati,
- il consiglio direttivo,
- il comitato scientifico,
- l'organo di controllo se obbligatorio o facoltativamente nominato,
- il collegio dei probiviri, se nominato.

9.2 Le cariche sono gratuite, ad eccezione di quella relativa all'*Organo di controllo e l'Organo di revisione* che possono essere remunerate, salvo l'eventuale rimborso di spese effettuate nell'esclusivo interesse dell'*Associazione* nei limiti previsti dal *Codice*; il *Consiglio direttivo*, con propria delibera, può tuttavia individuare una remunerazione per specifici incarichi e funzioni, anche conferendo apposita procura, ove ciò si ritenga utile o necessario per lo svolgimento delle attività dell'*Associazione* e, in ogni caso, nei limiti di cui all'articolo

8 del *Codice*.

Articolo 10 - L'assemblea generale degli associati

10.1 L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano dell'associazione.

10.2 L'assemblea, in seduta ordinaria, è convocata dal consiglio direttivo mediante avviso scritto per lettera raccomandata, fax, e-mail, ai soci almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede dell'associazione o altrove, purché in Italia, almeno una volta l'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, con la possibilità (in caso di eccezionali esigenze che lo rendano necessario) di posticipare tale termine di ulteriori 60 (sessanta) giorni, per deliberare sul rendiconto annuale, sulla nomina del consiglio direttivo e del revisore unico, ovvero per le integrazioni di detti organi.

10.3 L'assemblea degli associati può essere convocata in seduta straordinaria ogni qual volta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o con idonea motivazione scritta, per richiesta di almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto. In caso di urgenza l'assemblea può essere convocata anche con un preavviso di 5(cinque) giorni.

10.4 L'assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di più della metà degli Associati aventi diritto al voto.

10.5 L'assemblea ordinaria in seconda convocazione deve essere convocata ad almeno 3 (tre) giorni di distanza dalla prima convocazione; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria è costituita con qualsiasi numero di associati presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

10.6 L'assemblea straordinaria di modificazione dello statuto delibera, in prima convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di almeno due terzi degli associati aventi diritto al voto.

10.7 L'assemblea straordinaria, di modificazione dello statuto, delibera, in seconda convocazione, con la presenza di almeno il 50% degli associati aventi diritto al voto ed a maggioranza assoluta dei presenti.

10.8 Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

10.9 Nell'avviso di convocazione dovrà essere fissato altro giorno per la seconda adunanza dell'assemblea straordinaria nel caso in cui la prima andasse deserta o non raggiungesse il quorum previsto dal presente statuto; tale assemblea in seconda convocazione non potrà aver luogo prima che siano decorsi almeno 3 (tre) giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

10.10 Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da verbale firmato dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori; nei casi di legge o quando il presidente lo crede opportuno il verbale è redatto da un notaio

10.11 L'assemblea ha i seguenti compiti:

- a) approva il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo;
- b) approva il bilancio sociale di cui all'articolo 14 del *Codice* nei casi in cui esso sia obbligatorio o sia ritenuto, in via facoltativa, opportuno,
- c) elegge mediante votazione, il consiglio direttivo, l'organo di controllo e l'organo di revisione ove obbligatori o nei casi in cui sia ritenuto opportuno
- d) stabilisce e ratifica le linee direttive dell'attività dell'associazione;
- e) approva le relazioni sull'attività dell'associazione, presentate dal consiglio direttivo;
- f) determina, in quanto proposta dal consiglio direttivo, la quota associativa annua;
- g) approva le eventuali modifiche dello statuto e dei regolamenti
- h) delibera su ogni argomento sottoposto dal consiglio direttivo
- i) delibera in merito allo scioglimento dell'associazione.
- j) nomina e revoca il collegio dei probiviri;

10.12 L'assemblea è presieduta dal presidente o, in assenza, dal vicepresidente dell'associazione; in assenza di entrambi la presidenza sarà assunta dalla persona a tal fine nominata dall'assemblea che designerà altresì il segretario ed eventualmente due scrutatori.

10.13 Le adunanze dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione o videocomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a. che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione, oggetto di verbalizzazione;
- c. che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

10.14 Verificandosi i presupposti di cui al precedente comma, l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

10.15 È ammessa la delega tra associati in misura non superiore a tre deleghe per ogni associato, e con applicazione dei commi 4 e 5 del 2372 codice civile in quanto compatibili.

Articolo 11 - Il consiglio direttivo

11.1 Il consiglio direttivo è composto da 3 (tre) a 11 (undici) componenti eletti dall'assemblea; i componenti del consiglio direttivo possono essere scelti anche tra i soggetti non associati, purché la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo sia scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

11.2 Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 del codice civile.

11.3 Il consiglio direttivo dura in carica da 1 (uno) a 3 (tre) anni secondo delibera di volta in volta adottata dall'assemblea generale degli associati e, i suoi membri sono rieleggibili.

11.4 Nella prima adunanza successiva alle elezioni il consiglio direttivo elegge al suo interno, con votazione palese a maggioranza semplice, e, in caso di parità, con prevalenza del voto del consigliere più anziano:

- un presidente, il quale ha la legale rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare e revocare procuratori "ad negotia" ed alle liti in ogni stato e grado di giudizio ed anche per giudizi di cassazione e di revocazione, nonché di compromettere in arbitri, di transigere e conciliare vertenze giudiziarie. Ha, tra gli altri, il compito di tutelare l'applicazione delle norme statutarie, convocare e presiedere l'assemblea e il consiglio direttivo, mantenere i collegamenti con le altre associazioni, adottare i provvedimenti necessari per il regolare funzionamento dell'associazione e, in caso d'urgenza, sentito il parere del consiglio direttivo, i provvedimenti non derogabili di competenza dell'assemblea, sottoponendoli alla successiva ratifica di quest'ultima. In caso di assenza o impedimento del presidente, tutti i suoi poteri passano al vicepresidente la cui firma di per sé attesta l'assenza o l'impedimento del presidente;
- due vicepresidenti, uno dei quali con il ruolo di vicepresidente vicario;
- un tesoriere, che sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative, contabili e tributarie dell'associazione, dando esecuzione alle delibere di assemblea e del consiglio direttivo per quanto di sua competenza ne conserva gli atti, sovrintende al funzionamento della segreteria e al coordinamento tecnico organizzativo dell'associazione; assiste il presidente nelle funzioni presidenziali;

11.5 Se per dimissioni o per altre cause vengono a mancare uno o più dei suoi membri, il consiglio direttivo convoca l'assemblea degli associati affinché provveda in merito.

11.6 Se per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza dei componenti il consiglio direttivo, decade l'intero consiglio e l'assemblea deve essere convocata, d'urgenza, per provvedere alle nuove nomine; in detta fattispecie la convocazione dell'assemblea è fatta dai consiglieri ancora in carica, dall'organo di controllo o in caso di inattività di questi, da parte di un singolo associato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10.

11.7 Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'associazione, ed eccezione di quelli che la legge e lo statuto riservano all'assemblea, in particolare:

- a) attua gli indirizzi strategici approvati dall'assemblea;
- b) procede all'esecuzione delle delibere approvate dall'assemblea, e può proporle l'adozione;
- c) redige ed attua i regolamenti e le norme organizzative riguardanti l'attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- d) nomina e revoca i componenti del Comitato Scientifico;
- e) può attribuire funzioni particolari ai membri del consiglio direttivo;
- f) amministra il patrimonio dell'associazione, in particolare determina le quote associative, stabilisce le modalità per il reperimento dei fondi necessari per le spese ordinarie e straordinarie di gestione e determina le modalità, l'entità e la durata degli interventi economici e in natura;
- g) esercita tutti i diritti connessi alla partecipazione in enti pubblici e/o privati nonché associazioni;
- h) provvede alla stesura del bilancio consuntivo, secondo le modalità previste dagli articoli 13 e 87 del *Codice*, e del bilancio preventivo, al fine di sottoporli all'approvazione dell'assemblea;
- i) provvede alla redazione del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del *Codice* nei casi in cui esso sia obbligatorio o sia ritenuto, in via facoltativa, opportuno, al fine di sottoporlo all'approvazione dell'assemblea;
- j) delibera la convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria;
- k) delibera sulla domanda d'iscrizione di un nuovo associato sulla base della domanda compilata ai sensi del regolamento generale secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività

di interesse generale svolta.

11.8 Il consiglio direttivo è convocato dal presidente o dal vicepresidente vicario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica, mediante avviso scritto per lettera raccomandata, fax, e-mail, PEC, ai membri del consiglio almeno cinque giorni prima di quello della riunione, ovvero per telegramma inviato almeno tre giorni prima.

11.9 Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti, occorrendo per la validità delle sue riunioni la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica, incluso il presidente. In caso di parità prevale il voto del presidente.

11.10 Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente dell'associazione o, in caso d'impedimento, dal vicepresidente o da persona eletta dalla riunione.

11.11 Il consiglio direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno (due delle quali rispettivamente in occasione della predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio), su convocazione del presidente ovvero quando ne facciano richiesta scritta, al presidente, la maggioranza dei suoi componenti.

11.12 Il componente del consiglio direttivo che, senza giustificato motivo o ragione, non partecipa a tre riunioni consecutive del consiglio, decade automaticamente dalla carica. La sua sostituzione sarà effettuata con le modalità di cui al comma 11.4 del presente articolo

11.13 È possibile tenere le riunioni del Consiglio direttivo con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, con le medesime modalità previste per l'assemblea degli associati di cui all'art. 10 del presente statuto.

Articolo 12 - Il comitato scientifico

12.1 Il comitato scientifico è nominato dal Consiglio direttivo, che ne decide anche il numero di componenti.

12.2 I componenti sono scelti tra gli esperti delle varie discipline attinenti all'attuazione degli scopi dell'associazione, in considerazione anche della particolare attenzione dimostrata alle problematiche dei pazienti affetti dalla sindrome mielodisplastica.

12.3 Il funzionamento del comitato scientifico è normato da apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo.

12.4 Le riunioni del comitato scientifico sono trascritte in appositi verbali che vengono trasmessi al consiglio direttivo

12.5 Il comitato scientifico è un organo consultivo e di indirizzo dell'associazione; i componenti del comitato durano in carica tre anni. I componenti sono rieleggibili.

12.6 La durata in carica del comitato scientifico sarà direttamente correlata alla permanenza in carica del consiglio direttivo che lo ha nominato, cosicché, allorché il consiglio direttivo cesserà dalla carica, decadranno dalla propria carica anche i membri del comitato scientifico. I componenti sono rieleggibili. I componenti del Comitato Scientifico possono anche essere scelti tra non associati, purché in possesso di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza specifica in coerenza con le finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

12.7 Il comitato scientifico elegge al proprio interno un presidente e un segretario.

12.8 Il comitato scientifico ha i seguenti compiti:

- esprimere pareri relativi ai progetti finalizzati al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione, valutandone la scientificità e l'efficacia e sottoponendoli all'approvazione del Consiglio Direttivo
- valutare in termini di validità scientifica le proposte di studi inoltrate all'Associazione;
- seguire lo stato di avanzamento delle iniziative approvate presentando eventuali osservazioni al responsabile dell'attività in questione;

12.9 Il presidente del comitato scientifico dovrà fornire relazione sull'attività svolta in occasione delle riunioni del consiglio direttivo a cui è invitato.

12.10 Le riunioni del comitato scientifico possono essere trascritte in appositi verbali che vengono trasmessi al consiglio direttivo

Articolo 13. Organo di controllo e l'incaricato per la revisione legale dei conti

13.1 Al superamento dei limiti di cui all'articolo 30 del *Codice*, o facoltativamente, è nominato un *Organo di controllo*; esso può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal *Consiglio direttivo*; nel caso di organo collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti; esso resta in carica tre esercizi fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina ed è rieleggibile.

13.2 L'*Organo di controllo* è nominato dall'*Assemblea degli associati* e ad esso si applica l'articolo 30 del *Codice*; esso vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento esercitando, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attestando che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali in materia.

13.3 I componenti dell'*Organo di controllo* possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

13.4 Le riunioni dell'*Organo di controllo* sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

13.5 L'*Organo di controllo* è invitato ad assistere alle riunioni del *Consiglio direttivo*.

13.6 Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del *Codice*, o facoltativamente, è nominato un incaricato per la revisione legale dei conti secondo in forma monocratica o collegiale; l'incarico può essere attribuita anche all'*Organo di controllo* che in tale caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro; la revisione può essere, tuttavia affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione iscritti nell'apposito registro nominato con le stesse regole dell'*Organo di controllo*.

13.7 L'*Organo di controllo* e l'incaricato della revisione legale dei conti provvedono alla tenuta e cura dei libri relativi alle proprie adunanze e deliberazioni.

Articolo 14 - Il Collegio dei Probiviri

14.1 Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'assemblea degli associati, che ne decide anche il numero di componenti, da un minimo di tre a un massimo di cinque, tra persone autorevoli per pregio e qualità morali.

14.2 Non possono far parte del collegio dei Probiviri i componenti del Consiglio direttivo e il revisore unico.

La durata in carica del Collegio dei Probiviri è deliberata dall'Assemblea.

14.3 La funzione del collegio attiene all'intervento in caso di controversie interne all'associazione o in occasione di fatti ed episodi idonei ad arrecare nocimento alla vita associativa od alla pubblica immagine ed al buon nome dell'Associazione.

14.4 Il Collegio nomina fra i suoi componenti il Presidente, che ha il compito di coordinare le attività del Collegio e rappresentarlo nei confronti degli Organi dell'Associazione e degli associati.

14.5 L'associazione o gli associati possono proporre ricorso al collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla conoscenza dell'atto che determina la controversia.

14.6 Il collegio dei probiviri decide ex bono et aequo, con dispensa di ogni formalità e dopo aver sentito le parti interessate. La decisione del collegio dei probiviri è inappellabile e deve essere comunicata alle parti interessate mediante lettera raccomandata non oltre venti giorni dalla data in cui è stata adottata.

14.7 Qualora il collegio dei probiviri non sia nominato tutte le competenze ad esso attribuite saranno svolte dall'assemblea degli associati.

Articolo 15- Chiusura dell'esercizio

15.1 L'esercizio decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Patrimonio

Art. 16 - Patrimonio ed entrate

16.1 Il Patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del patrimonio;
- b) da ogni altro bene che pervenga alla associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- c) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
- d) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

16.2 La Associazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) le quote associative e i contributi degli associati;
- c) le erogazioni liberali, i contributi pubblici e privati, i lasciti non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) le entrate derivante dalle attività ed iniziative di raccolta fondi;
- e) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio per delibera del Consiglio di Amministrazione;
- f) i proventi derivanti dalle attività diverse svolte ai sensi dell'articolo 6 del *Codice*;
- g) gli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a patrimonio.

16.3 I contributi e le quote associative sono a fondo perduto: non sono, quindi, rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione, né in caso di morte, d'estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di contributo o quota associativa.

16.4 Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

16.5 Il patrimonio dell'*Associazione*, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16.6 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi dell'*Associazione*, è vietata inoltre ogni altra ipotesi di distribuzione indiretta anche di cui all'articolo 8 del *Codice*.

Norme Generali

Articolo 17 Libri dell'Associazione

17.1 Sono obbligatoriamente tenuti dall'*Associazione* i libri previsti dall'articolo 15 del *Codice* rilevanti con riferimento al modello giuridico di associazione e cioè il libro delle adunanze e delle deliberazioni del *Consiglio direttivo*, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, il Registro dei volontari ed eventuali altri libri istituiti dal *Consiglio direttivo* in quanto utili od opportuni considerando la natura e la dimensione dell'*Associazione*.

Articolo 18 - Scioglimento

18.1 L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'articolo 27 del Codice Civile:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui all' articolo 27 del Codice Civile.

18.2 In caso di scioglimento, per qualunque causa, tutti i beni dell'*Associazione* che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45 comma 1 del *Codice*, ad altro Ente del Terzo Settore scelto dal *Consiglio direttivo*, ovvero, in mancanza di indicazione alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 19 - Norma di Rinvio

19.1 Per tutto quanto non previsto dal presente *Statuto* si applicano le disposizioni del codice civile e del D.lgs. n. 117/2017 in materia di Enti del Terzo Settore in materia di associazioni.